

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE**

**"CENTRO STUDI E RICERCHE VITTORIO MONACO"**

**SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

**ARTICOLO 1.** E' costituita l'Associazione Culturale denominata "CENTRO STUDI E RICERCHE **VITTORIO MONACO**", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus). -----

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.-----

**ARTICOLO 2.** L'Associazione ha sede legale in Sulmona presso la sede della CGIL in via Patini,43 ed ha durata a tempo indeterminato. Il cambio di indirizzo della sede legale potrà essere deciso dal consiglio d'amministrazione e non deve considerarsi mutamento di Statuto. -----

**ARTICOLO 3.** L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.-----

**ARTICOLO 4.** L'associazione non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della promozione culturale. Per perseguire tale scopo l'associazione si propone di promuovere studi e ricerche sulla figura e l'opera di Vittorio Monaco e sulle materie di interesse a lui collegate: letteratura, poesia dialettale, politica, scuola, antropologia culturale.-----

A tal fine l'associazione si propone di intraprendere azioni e iniziative per:-----

costituire un archivio mediante l'acquisizione di documenti, libri, periodici, manifesti, foto, filmati e testimonianze;-----

ordinare e pubblicare o ripubblicare gli scritti di Vittorio Monaco;-----

contribuire alla diffusione della cultura, ispirandosi ai valori di libertà, uguaglianza e solidarietà contro ogni forma di emarginazione, sopraffazione e discriminazione di razza, di genere, etnica, religiosa e politica.-----

Per raggiungere i propri scopi, inoltre, l'Associazione potrà:-----

a) promuovere e realizzare studi e ricerche;-----

b) promuovere ed organizzare dibattiti, conferenze, corsi, lezioni, seminari; -----

c) promuovere e organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre; -----

d) promuovere o organizzare premi, concorsi e borse di studio; -----

e) elaborare, pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, riviste, libri e altri materiali informativi su qualsiasi supporto (cartaceo, digitale etc.); -----

f) promuovere e diffondere le proprie attività sulla rete web; -----

g) svolgere qualsiasi attività attinente o connessa, in maniera diretta o indiretta, con lo scopo sociale.-----

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

#### **SOCI**

**ARTICOLO 5.** Possono far parte dell'Associazione tutti coloro (singole persone, associazioni e enti

pubblici) i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività dell'Associazione per il raggiungimento delle stesse. L'assemblea può conferire la qualità di socio onorario a coloro che si sono resi particolarmente benemeriti dell'Associazione. -----

**ARTICOLO 6.** Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;-----

- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.-----

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.---

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea, la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.-----

**ARTICOLO 7.** La qualità di socio si acquisisce con l'iscrizione nel libro dei soci, dopo l'accoglimento della domanda e il versamento della quota associativa fissata annualmente dal consiglio direttivo. I

soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammis-  
sione, la ricevuta del versamento della quota annua-  
le, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi,  
delle attività, delle prestazioni e provvidenze at-  
tuate dall'Associazione, nonché di intervenire con  
diritto di voto nelle Assemblee. -----

**ARTICOLO 8.** I soci sono tenuti al pagamento della  
quota annuale di associazione, stabilita dal Con-  
siglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e  
delle deliberazioni prese dagli organi sociali.-----

**ARTICOLO 9.** La qualità di socio si perde per deces-  
so, dimissioni o decadenza. La decadenza viene di-  
chiarata dal Consiglio direttivo in caso di inottem-  
peranza alle norme dello Statuto e dei regolamenti  
interni.-----

I soci decaduti potranno ricorrere contro il  
provvedimento secondo le modalità di cui  
all'articolo 6 del presente Statuto.-----

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**ARTICOLO 10.** Gli organi dell'Associazione sono:-----

- a) L'Assemblea dei Soci;-----
- b) Il Consiglio Direttivo;-----
- c) Il Presidente;-----

**ARTICOLO 11.** L'Assemblea dei soci è composta da  
tutti gli associati in regola con il versamento

della quota annuale al momento della convocazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso da inviarsi per fax, posta elettronica o lettera almeno 7 giorni prima della riunione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.-----

**ARTICOLO 12.** L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:-----

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;-----

- approva il rendiconto economico finanziario annuale;-----

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;-----

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.-----

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, vengono inviate per posta elettronica a tutti i soci.-----

L'assemblea può essere altresì convocata allorché ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci. In

questo caso il presidente provvederà a convocarla entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

**ARTICOLO 13.** In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.-----

In caso di modifiche statutarie l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.-----

**ARTICOLO 14.** Le votazioni avvengono di norma in modo palese.-----

**ARTICOLO 15.** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di 13, eletti fra i soci dall'Assemblea Ordinaria, che ne fissa preliminarmente il numero; resta in carica per

quattro anni. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, l'assemblea nella prima riunione utile provvederà alla sostituzione. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, due VicePresidenti ed il Segretario. -----

**ARTICOLO 16.** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente anziano. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.---

Il Consiglio Direttivo :-----

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; -----

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; -----

- adotta i regolamenti interni; -----

delibera circa l'ammissione e la decadenza dei soci;

- determina l'ammontare delle quote annue

associative e le modalità di versamento; -----

- svolge tutte le altre attività necessarie e

funzionali alla gestione sociale. -----

**ARTICOLO 17.** Al Presidente del Consiglio Direttivo

competete la legale rappresentanza dell'Associazione e

la firma sociale. Egli presiede e convoca

l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo;

sovraintende alla gestione amministrativa ed

economica dell'Associazione. In caso di assenza o di

impedimento del Presidente tutte le sue mansioni

spettano al Vicepresidente anziano.-----

L'assemblea può eleggere un presidente onorario che

rimane in carica per 4 anni. Il presidente onorario

non ha compiti di gestione e partecipa alle riunioni

dell'assemblea e del consiglio direttivo senza

diritto di voto. -----

**ARTICOLO 18.** Il segretario viene eletto dal Con-

siglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi mem-

bri e resta in carica 4 anni ed è rieleggibile. Il

segretario collabora con il presidente svolgendo le

seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità,

i registri contabili, ed il registro degli

associati.-----

#### **PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

**ARTICOLO 19.** Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :-----

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;-----

b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti; -----

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:-----

A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;-----

B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;-----

C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;----

D) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;-----

E) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. -----

**ARTICOLO 20.** Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili. -----

**RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

**ARTICOLO 21.** Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al

trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, previa verifica da parte di un certificatore iscritto all'albo nazionale dei revisori, all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione. -----

**ARTICOLO 22.** Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, viene inviato a tutti i soci per posta elettronica. -----

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**ARTICOLO 23.** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

**ARTICOLO 24.** In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche

non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 25.** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.-----

=====